

**STATUTO**  
**ARCIERI DEL PIOVESE 06-078**  
**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**



## **TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITÀ, AFFILIAZIONE, DURATA**

### **Articolo - 1 Denominazione e sede sociale:**

1 - È costituita con sede in Piove di Sacco (PD), Via Mastellaro n. 1/6, un'associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e ss. del Codice Civile e delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 36/2021 e ss. modif., denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri del Piovese", in breve "A.S.D. Arcieri del Piovese" (d'ora in poi "*Associazione*"), attualmente priva di personalità giuridica, con riserva di presentare istanza ai fini del suo riconoscimento, qualora se ne ravvisassero i presupposti di legge, con delibera di Assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 39/2021.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo A.S.D.

2 - L'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente statuto. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché istituire filiali, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, agenzie e depositi.

### **Articolo - 2 Scopo e attività:**

1 - L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 36/2021.

Essa intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive, a principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonché ai principi dettati dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.

2 - Durante la vita dell'Associazione non si potranno distribuire, neanche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

3 - L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Nello specifico, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la propagazione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del **Tiro con l'Arco** in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e delle attività ad esse connesse.

Nonché, più in generale, lo sviluppo e la diffusione delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della suddetta disciplina.

A tale fine l'Associazione è affiliata alla FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con L'Arco), con riserva di formulare, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, eventuale domanda di affiliazione ad altra Federazione o Ente.

4 - Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica della medesima disciplina sportiva.

Inoltre, l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo, e in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle finalità associative.

L'Associazione potrà altresì partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco), indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del Tiro con l'Arco, compresa l'attività paralimpica.

5 - Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere altresì attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del Tiro con l'Arco e di eventuali altre attività sportive;
- b) attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- c) la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- d) la vendita di articoli sportivi;
- e) la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, dell'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- f) lo svolgimento, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, di ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
- g) la promozione della stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi.
- h) il compimento di tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, industriali e commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari.

Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espletano a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

6 - L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

### **Articolo - 3 Affiliazione:**

1 - Con l'affiliazione alla FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con L'Arco), l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e alle norme e direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), dell'I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), nonché agli statuti e ai regolamenti della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con L'Arco) e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.

2 - L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con L'Arco) o altre Federazioni Nazionali o Enti di Promozione Sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l'attività sportiva.

3 - Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei regolamenti della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con L'Arco), nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

4 - L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle Assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle Assemblee Federali.

Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette Assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con L'Arco), è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

5 - L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 39/2021.

#### **Articolo - 4 Durata:**

1 - La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, secondo le maggioranze indicate nel presente statuto all'articolo 34.

## **TITOLO II - ASSOCIATI**

#### **Articolo - 5 Domanda d'ammissione:**

1 - Sono soci dell'Associazione tutti coloro che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive, previa iscrizione alla stessa. È espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

2 - Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche, senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che ne fanno richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Sportiva e dell'Ente di Promozione di appartenenza e dei suoi organi.

3 - Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo da presentare al Consiglio Direttivo o a un consigliere delegato.

4 - La validità della qualità di socio è subordinata al pagamento della quota associativa e all'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è annotata nel Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

5 - In caso di domande d'ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà genitoriale. L'esercente la patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni assunte dall'associato minorenne.

6 - Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

7 - Il domicilio degli associati, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro dei soci. È onere dell'associato comunicare l'eventuale cambiamento.

In mancanza di indicazione del domicilio nel Libro dei soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

8 - La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite a terzi per atto tra vivi o per causa di morte. Le quote associative non sono soggette a rivalutazione né restituibili agli associati.

## **Articolo - 6 Diritti e doveri dei soci:**

1 - Tutti i soci, senza discriminazione alcuna, sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2 - Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante l'esercente della responsabilità genitoriale.

Il diritto all'elettorato passivo sarà automaticamente acquisito dall'associato minorenni alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.

3 - La qualifica di socio dà diritto alla partecipazione alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo, all'accesso alla sede sociale e agli impianti adibiti alla pratica del Tiro con l'Arco e ad usare le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento dell'Associazione.

Inoltre i soci hanno:

- il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;  
il diritto di esaminare i Libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera tale, comunque, da non renderlo impossibile o eccessivamente oneroso per i soci.

4 - I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative annuali e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Inoltre si impegnano: a contribuire, secondo le loro possibilità, al raggiungimento delle finalità associative; a svolgere con spirito di servizio degli incarichi loro affidati in caso di nomina a cariche direttive; a rispettare le norme e le direttive del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), dell'I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), nonché gli Statuti e i regolamenti della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con L'Arco) e di ogni altra Federazione Sportiva Nazionale o Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione.

5 - Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

## **Articolo - 7 Decadenza degli associati:**

1 - I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- decesso;
- dimissioni volontarie, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo.
- Il recesso dell'Associato comporta la decadenza dello stesso dall'eventuale carica di Consigliere ricoperta;
- morosità protrattasi per oltre **1 (UNO)** mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa annuale;
- radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.  
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con quest'ultimo ad una disamina degli addebiti.  
Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'associato radiato non può essere più riammesso;
- scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'articolo 34 del presente Statuto.

2 - Gli associati che per qualsiasi causa abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **TITOLO III - LA STRUTTURA**

### **Articolo - 8 Organi dell'Associazione:**

1 - L'ordinamento interno dell'Associazione è caratterizzato dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati e dall'elettività delle cariche associative.

2 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Revisione, qualora richiesto dalla legge o istituito in sede di rinnovo cariche.

### **Articolo - 9 Assemblea generale degli associati:**

1 - L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2 - L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia.

3 - Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

4 - L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

5 - Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.

6 - Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

### **Articolo - 10 Diritti di partecipazione alle Assemblee:**

1 - Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli associati, maggiori di età, in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, nonché gli associati minorenni tramite il genitore o l'esercente la potestà genitoriale.

2 - Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di 1 (uno) associato.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee, non può essere lasciato il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile.

## **Articolo - 11 Assemblea ordinaria:**

1 - La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.

La convocazione potrà anche essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo, che vi dovrà provvedere non oltre i 30 giorni dalla richiesta. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

2 - La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo dieci giorni prima dell'effettuazione, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate, nonché le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

3 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, quando ne ravvisi la necessità, nonché, in ogni caso, almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio. Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.

4 - L'Assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, come previsto dal presente Statuto, per eleggere i componenti del Consiglio Direttivo nel numero disciplinato dal successivo articolo 14 e in ogni caso il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario con funzioni di Tesoriere, del sodalizio.

5 - Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione e alla modifica dei regolamenti associativi; sulla nomina degli organi direttivi dell'Associazione; sull'approvazione dei bilanci e del rendiconto annuale economico e finanziario entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'avvio dell'azione di responsabilità nei loro confronti; sulla decadenza ed esclusione degli associati proposte dal Consiglio Direttivo.

Inoltre, l'Assemblea ordinaria determina, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali; individua le attività diverse che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione; delibera in merito all'acquisto e alla trasformazione di beni immobili, alla loro alienazione o affitto in tutto o in parte e, infine, su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

## **Articolo - 12 Assemblea straordinaria:**

1 - L'Assemblea straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente o con la richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno.

In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

2 - L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale; trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e modalità di devoluzione del patrimonio sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione; elezione del Consiglio Direttivo decaduto; ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, riservato dalla legge o dal presente Statuto.

#### **Articolo - 13 Validità delle Assemblee:**

1 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2 - Salvo quanto previsto all'articolo 34 del presente Statuto, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3 - Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4 - In caso di Assemblea elettiva, la convocazione deve essere comunicata almeno 60 giorni prima dello svolgimento ed il *quorum* costitutivo, in seconda convocazione, non può essere inferiore al 20% degli aventi diritto al voto.

#### **Articolo - 14 Consiglio Direttivo:**

1 - Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa. È composto da un numero di membri che è stabilito dall'Assemblea, che li elegge, fino ad un massimo di **5 (cinque)**, ivi compreso il Presidente. Dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2 - Il Consiglio, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente ed eventualmente il Segretario e il Tesoriere. Queste ultime due cariche possono essere ricoperte anche dalla medesima persona.

3 - Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

4 - È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e, ove paralimpici, riconosciuti dal C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico).

5 - Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, del D. Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis del D. Lgs. 112/2017.

Non è considerata distribuzione, neanche indiretta, di utili e avanzi di gestione, la corresponsione di compensi a favore del componente del Consiglio direttivo che svolga per l'Associazione un'attività lavorativa ai sensi dall'articolo 32, commi da 2 a 5, del presente Statuto e delle norme ivi richiamate, quale - a titolo esemplificativo - l'attività di istruttore.



## **Articolo - 15 Compiti del Consiglio Direttivo:**

1 - Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ovvero la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente Statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, compresa quella di provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- procedere alla convocazione dell'Assemblea degli associati e all'esecuzione delle sue delibere;
- indire, ogni quadriennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
- eleggere tra i suoi componenti il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- deliberare sulla decadenza e sull'esclusione degli associati da ratificare in Assemblea ordinaria;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati, qualora si dovessero rendere necessari;
- redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea e decidere sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto delle norme del presente Statuto;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- deliberare l'ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e depositi, succursali, uffici amministrativi e di rappresentanza;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- istituire commissioni tecniche e gruppi di studio;
- stabilire e delegare poteri di firma;
- stipulare convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
- delegare in parte le sue funzioni ad uno o più componenti;
- nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, del D. Lgs. 36/2021;
- delegare la rappresentanza in materie specifiche ad associati o professionisti esterni;
- assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- deliberare su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
- assumere personale di concetto o d'ordine, valersi dell'opera di esperti;
- stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle predette figure, deliberare le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- deliberare il rimborso spese dei Consiglieri e delle Commissioni di studio e lavoro;
- deliberare su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'area del dilettantismo;
- controllare la gestione finanziaria dell'Associazione;
- provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, articolo 16 del D. Lgs. 39/2021;
- stabilire le norme per l'uso di impianti, attrezzature e materiale artistico;
- stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto;

- formare commissioni e/o gruppi di lavoro, per la gestione delle strutture ricreative dell'Associazione, e commissioni sportive;
- decidere sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione rilasciando, se del caso, in relazione a ciò, procure per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti;
- nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societaria e pratica sportiva;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazioni ritenuti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, esclusi quelli che per legge o per Statuto siano demandati all'Assemblea dei soci.

#### **Articolo - 16 Convocazione del Consiglio Direttivo:**

1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, fissando, all'uopo, l'ordine del giorno e adoperandosi affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.

2 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità, è determinante il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente o, in sua assenza, del Consigliere più anziano nella carica.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche qualora, nonostante l'assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

3 - Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

4 - Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

#### **Articolo - 17 Il Presidente:**

1 - Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza.

2 - Viene eletto dall'Assemblea degli associati con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati, dura in carica per 4 anni, ossia per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

3 - Sono compiti del Presidente: convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere; firmare il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea; convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblee; sovrintendere all'attività sociale in ogni settore, in conformità alle delibere dell'Assemblea degli associati; sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione; esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.

4 - In caso di necessità, il Presidente può assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 giorni. Tale ratifica potrà essere richiesta e acquisita anche per posta elettronica.

5 - In caso di dimissioni, il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'assemblea di nomina del suo successore, che deve essere convocata entro 60 giorni dal Consiglio Direttivo e da celebrarsi nei successivi 30 giorni.

### **Articolo - 18 Il Vicepresidente:**

1 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni alle quali sia espressamente delegato.

2 - Egli cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

### **Articolo - 19 Il Segretario e Tesoriere:**

1 - Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite alla stessa persona.

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come Tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei Libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

### **Articolo - 20 Decadenza:**

1 - I titolari degli organi associativi decadono:

a) per dimissioni;

b) per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati;

2 - Le dimissioni o la revoca del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade:

a) per dimissioni e/o revoche contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

b) per dimissioni, revoca o impedimento definitivo del Presidente;

c) per contemporanea vacanza, per qualunque causa, della metà più uno dei suoi componenti;

d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In questi casi il Presidente o, in caso in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro 60 giorni, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, nel frattempo curando l'amministrazione ordinaria.

Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio venissero a mancare un numero di consiglieri non superiore alla metà dei componenti del direttivo e l'operatività dell'organo non risulti compromessa, si procederà all'integrazione dell'organo collegiale con la chiamata del numero di componenti necessario tra i candidati non eletti alla carica di consigliere, scorrendo la graduatoria sulla base dei voti conseguiti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Qualora non fosse possibile l'integrazione dell'organo, il Consiglio Direttivo proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile, che provvederà all'elezione dei consiglieri vacanti per l'integrazione dell'organo.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri consiglieri determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

### **Articolo - 21 L'Organo di Revisione:**

1 - L'Organo di Revisione può essere eletto dall'Assemblea in composizione monocratica o collegiale. In quest'ultimo caso, è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti. Dura in carica 4 anni.

2 - Ove nominato, l'Organo di Revisione svolge i seguenti compiti: verifica l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto; partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto quando presenta

la relazione annuale in tema di bilancio consuntivo; si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, ovvero quando è ritenuto opportuno, previa convocazione del Presidente.

3 - Le sue adunanze e le decisioni devono essere annotate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

#### **Articolo - 22 La rappresentanza legale dell'Associazione:**

1 - La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

#### **Articolo - 23 Obblighi di comunicazione:**

1 - Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicate tempestivamente alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco od altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione, mediante trasmissione di copia del verbale.

2 - L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 6. comma 3, del D. Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

#### **Articolo - 24 I Tesserati:**

1 - I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da: atleti; dirigenti sociali e soci di società affiliate; giudici/arbitri; tecnici, istruttori; altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è affiliata.

2 - L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticato, con le stesse modalità previste per i propri associati.

3 - I tesserati delle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i soci dell'Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

4 - Per il tesseramento del minore che abbia compiuto i 14 anni di età è necessario il suo personale assenso, oltre a quello del genitore o soggetto esercitante la potestà parentale.

5 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III, Capo I, artt. 15 e 16 del D. Lgs. 36/2021.

#### **Articolo - 25 I rappresentanti degli atleti e dei tecnici:**

1 - Il Presidente, con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, per l'individuazione, tramite elezione o altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo della Federazione o Ente affiliante.

2 - Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con L'Arco) per il costante aggiornamento degli atti federali.

## **TITOLO IV - IL PATRIMONIO E LE SCRITTURE CONTABILI**

### **Articolo - 26 Patrimonio:**

1 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o da enti, dai contributi o lasciti o donazioni di soci, privati, enti ed associazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, dalle entrate derivanti dalle ulteriore attività connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), della Società Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionali, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

### **Articolo - 27 Anno sociale:**

1 - L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Articolo - 28 Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario:**

1 - Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell'Associazione - da sottoporre all'Organo di Controllo, ove nominato - che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce. Il bilancio dell'Associazione è formato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo.

2 - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3 - Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Nei 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, gli Associati avranno la possibilità di richiedere (a proprie spese) al Consiglio Direttivo copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità. I Libri dell'Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.

### **Articolo - 29 Utili e Avanzi di Gestione:**

1 - In considerazione della sua natura di associazione senza scopo di lucro, l'Associazione dovrà obbligatoriamente reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti, per lo svolgimento dell'attività statutaria o per l'incremento del proprio patrimonio.

2 - È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

3 - Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D. Lgs. 112/2017.

4 - Resta fermo - in ogni caso - quanto previsto all'articolo 14, comma 5, del presente Statuto in ordine alla possibilità di remunerazione delle cariche sociali, nei limiti ivi indicati.

## **Articolo - 30 Libri sociali:**

1 - L'Associazione deve tenere i seguenti Libri sociali:

- a) Libro degli associati;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

## **Articolo - 31 Pubblicità e trasparenza**

1 - Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

2 - Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione.

## **TITOLO V - LAVORATORI E VOLONTARI**

### **Articolo - 32 Prestazioni di lavoro e volontari:**

1 - L'Associazione può avvalersi, per l'espletamento delle proprie attività, di lavoratori sportivi o di volontari ai sensi del Titolo V, Capo I, del D. Lgs. 36/2021.

2 - I lavoratori sportivi hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D. Lgs. 36/2021, applicandosi, secondo il principio di pari dignità e opportunità, per tutto quanto non disciplinato nel suddetto decreto e in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

3 - Ai lavoratori sportivi subordinati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35 del D. Lgs. 36/2021. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale si applica l'articolo 37 del D. Lgs. 36/2021.

4 - L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 36/2021.

5 - Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire altresì oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di Procedura Civile. Per quest'ultima forma si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 81/2015.

6 - Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare reddito.

È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

7 - Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

8 - È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## **TITOLO VI - ALTRE DISPOSIZIONI**

### **Articolo - 33 Modifiche statutarie:**

1 - Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati, in prima convocazione con la presenza diretta o per delega dei 2/3 degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. La convocazione dell'Assemblea dovrà contenere per esteso la proposta di modifica dello Statuto.

2 - Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate:

a) dal Consiglio Direttivo che, in questo caso, dovrà indire, di propria iniziativa, l'Assemblea straordinaria degli associati per esaminarle e deliberare in merito;

b) da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, che dovranno sottoporle al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea straordinaria degli associati, che dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi all'indizione stessa.

3 - Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli associati.

### **Articolo - 34 Scioglimento dell'Associazione:**

1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2 - L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. Copia del verbale dell'Assemblea generale straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della situazione patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviata per conoscenza alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

### **Articolo - 35 Liquidazione:**

1 - Dichiarata l'estinzione dell'Associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. del Codice Civile.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, oppure, in caso di mancanza totale degli associati, il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri.

2 - Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

3 - Nel caso in cui non vi provveda l'Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, degli associati, dei creditori, del Pubblico Ministero o anche d'ufficio.

### **Articolo - 36 Devoluzione del patrimonio residuo ai fini sportivi:**

1 - In caso di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 36/2021 ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri Enti Sportivi, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo - 37 Controversie:**

1 - Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco), questo sarà composto da n. 3 arbitri, 2 dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è situata la sede dell'Associazione.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

Il procedimento arbitrale avrà luogo presso il comune in cui è ubicata la sede dell'Associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

### **Articolo - 38 Regolamenti Interni:**

1 - Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati.

### **Articolo - 39 Norme di rinvio:**

1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco) a cui l'Associazione è affiliata, le disposizioni dell'ordinamento sportivo e, in subordine, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

2 - Il presente Statuto, approvato dall'Associazione nell'Assemblea straordinaria degli associati del 22.11.2023, svoltasi presso la Sala Borsellino in Campagnola di Brugine (PD), sostituisce ogni altro precedente Statuto dell'Associazione, nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Tutti gli eletti accettano la nomina, dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge. Il presidente è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento sportivo dell'associazione presso la FITARCO. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Campagnola di Brugine (PD), lì 22.11.2023